



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (Vedi intestazione digitale)

Roma. vedi intestazione digitale

Class fasc. ABAP (Giada) 34.43.01/20/2019 - 61.7

fasc. SS-PNRR (Giada) 34.43.01/10/2021 -
109.3

M

Ministero dell' Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 5605]
va@pec.mite.gov.it

Oggetto: **[ID_VIP 5605] GENZANO DI LUCANIA (PZ):** impianto eolico denominato "Genzano Wind"
composto da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW e opere accessorie,
compresi 30 MW di batterie di accumulo, ricadente nel Comune di Genzano di Lucania (PZ).
Proponente: Società SCS 06 S.r.l.
Procedura di VIA/PNRR ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

Al Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Valutazione Impatto Ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.gov.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
sr-bas@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
sabap-bas@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II della DG ABAP *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*

Al Servizio III della DG ABAP *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
- Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it
- Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

X

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla *“Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le *“Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”* (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”* ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione *“Ministero per i beni e le attività culturali”*, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta*



collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "*Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare*" e il "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

VISTO l'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui "1. Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della Cultura è istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. 2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero...";

CONSIDERATO, pertanto, che, in attuazione di tale disposizione, il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, ha modificato il regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura di cui al D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, introducendo l'art. 26-ter, in base al quale (commi 1 e 2), «Fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero la Soprintendenza Speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario istituito ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 31 maggio del 2021, n. 77...»;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO che il succitato Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021 all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D. Lgs. 152/2006;



VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

VISTO l'art. 36, comma 2 ter, del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, coordinato con la legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29/06/2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della Cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della Transizione ecologica (MiTE) assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

CONSIDERATO che la Società SCS 06 S.r.l., con nota del 06/10/2020, acquisita agli atti della Direzione generale ABAP al prot. n. 29575 del 13/10/2020, ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di VIA (ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006) relativa all'impianto in oggetto, inizialmente perfezionata, su richiesta dell'allora MiTE, con nota del 29/10/2020;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le valutazioni ambientali dell'allora MiTE, con nota prot. n. 540 del 05/01/2021, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 470 - A del 08/01/2021, ha inviato alla Società proponente un'ulteriore richiesta di perfezionamento atti, avendo riscontrato alcune incongruenze relative al progetto e diverse carenze nella documentazione allegata all'istanza, soprattutto in merito alla descrizione dell'impianto di accumulo previsto dall'intervento in esame;

CONSIDERATO che la Società SCS 06 S.r.l. con nota del 20/01/2021, acquisita agli atti della Direzione generale ABAP al prot. n. 2258 del 22/01/2021, ha riscontrato alla sopra citata nota, integrando gli atti trasmessi coi seguenti documenti:

- Relazione sul sistema di accumulo
- Layout Impianto di Accumulo



- Schema elettrico unifilare accumulato

pubblicati, in data 05/02/2021, sul sito dell'allora MiTE;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le valutazioni ambientali dell'allora MiTE, con nota prot. n. 21113 del 01/03/2021, acquisita agli atti della DG ABAP con prot. n. 6835 - A del 02/03/2021, ha provveduto a comunicare contemporaneamente la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) sul proprio sito *web* della documentazione trasmessa con la suddetta istanza all'indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7606/11012>;

VISTO, nello specifico, che la suddetta istanza è relativa al progetto, localizzato nella Regione Basilicata, ed in particolare nel Comune di Genzano di Lucania (PZ), che prevede la realizzazione di 10 aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 60 MW e opere accessorie, e un sistema di accumulo di energia a batterie (BESS- Battery Energy Storage System) di potenza pari a 30 MW. Gli aerogeneratori saranno collegati tra loro tramite la linea in cavo MT a 30 kV, per il collegamento alla cabina utente di trasformazione 30/150 kV, oltre all'integrazione del sistema di accumulo di 30 MW. Le opere di connessione saranno realizzate anch'esse nel Comune di Genzano di Lucania (PZ), nelle vicinanze della stazione elettrica della RTN a 380/150 kV, denominata "Genzano", di proprietà Terna. Da qui, l'impianto, tramite cavo AT a 150 kV, sarà collegato in antenna sulla sezione 150 kV della stessa stazione elettrica "Genzano" per la consegna alla RTN;

PRESO ATTO che il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f), denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

CONSIDERATO che il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 7141 del 04/03/2021, ha chiesto alla Soprintendenza competente e ad i Servizi II e III della DG ABAP di esprimere le proprie valutazioni in merito al progetto o di segnalare eventuali carenze documentali;

CONSIDERATO che, in merito alla procedura in esame e su richiesta della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 3064 del 24/03/2021, acquisita al prot. n. 10405 del 29/03/2021, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, vista la documentazione pubblicata, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale di propria competenza;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, sono state acquisite e pubblicate dall'allora MiTE le osservazioni presentate dalla società RWE Renewables Italia s.r.l., già E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. (acquisite al prot. MATTM/45450 del 30/04/2021);

VISTO E CONSIDERATO che la società proponente non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni alle Osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio



A

parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, il Servizio II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 18109 del 25/05/2021, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 19080 del 04/06/2021, ha comunicato alla Società proponente, ai sensi dell’art. 10*bis* della legge 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 20100 del 11/06/2021, la Società SCS 06 S.r.l. ha chiesto, in riscontro alla sopra citata nota, una proroga di dieci giorni del termine per la presentazione delle osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

CONSIDERATO che il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 20356 del 14/06/2021, ha concesso la proroga per la presentazione di osservazioni di cui alla nota precedente;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 21701 del 25/06/2021, la Società SCS 06 S.r.l. ha trasmesso le proprie Osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, sostenendo che l’opera sottoposta a disamina “non prevede modifiche permanenti ed irreversibili dello stato dei luoghi”;

CONSIDERATO che il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 21759 del 25/06/2021, ha formulato alla competente SABAP la richiesta di esame delle osservazioni e la predisposizione delle relative controdeduzioni al proponente;

CONSIDERATO che la Direzione generale per le valutazioni ambientali dell’allora MiTE, con nota prot. n. 77855/MATTM del 16/07/2021, acquisita agli atti della Direzione generale al prot. n. 24625 del 16/07/2021, ha chiesto alla società proponente di trasmettere la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS (nota CTVA /3316 del 28/06/2021). Stante il contenuto della documentazione integrativa richiesta, pertanto, con la medesima nota l’allora MiTE ha anche chiesto alla Società SCS 06 S.r.l. di presentare un nuovo avviso al pubblico da pubblicare sul proprio sito;

VISTO che la società proponente con PEC del 02/08/2021 (acquisita al prot. del MATTM/86372 del 05/08/2021), in ragione dell’entità della documentazione integrativa richiesta per il tramite delle summenzionate note, ha chiesto una ulteriore proroga di trenta giorni per la consegna della stessa al fine di poter analizzare più dettagliatamente tutti gli aspetti;

CONSIDERATO che la SABAP della Basilicata, con nota prot. n. 27738 del 13/08/2021, ha formulato le proprie controdeduzioni, replicando, in maniera puntuale alle osservazioni della Società;

CONSIDERATO che l’allora MiTE, con nota prot. n. 92472/MATTM del 31/08/2021, acquisita agli atti della Direzione generale ABAP al prot. n. 29079 del 31/08/2021, ha concesso alla Società proponente la proroga di ulteriori trenta giorni per la consegna della documentazione integrativa richiesta, non ravvisando



motivi ostativi all'accoglimento della stessa;

ATTESO che la società SCS 06 S.r.l. ha trasmesso in data 06/10/2021 (successivamente perfezionata) la documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO che l'allora MiTE, con nota prot. n. 4605 del 17/01/2022, acquisita agli atti della Direzione generale ABAP al prot. n. 1523 del 18/01/2022, ha informato tutti gli enti competenti direttamente interessati della pubblicazione della suddetta documentazione integrativa sul proprio portale, comunicando, con la medesima nota, di aver avviato, ai sensi del citato art. 24 comma 5 del D. Lgs. 152 del 2006, una nuova consultazione del pubblico;

CONSIDERATO che, alla luce dei summenzionati approfondimenti documentali, il Servizio V della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 1802 del 19/01/2022, ha chiesto alla SABAP competente e ad i Servizi II e III della medesima direzione di modificare e/o integrare i contenuti delle proprie valutazioni eventualmente già formulate;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota prot. n. 1590 del 14/02/2022, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 9607 del 11/03/2022, ha formulato il proprio parere endoprocedimentale a seguito del nuovo avviso al pubblico;

VISTO e CONSIDERATO che la SABAP della Basilicata con nota prot. n. 2850 del 15/03/2022, acquisita agli atti della DG ABAP al prot. n. 10180 del 16/03/2022, ha trasmesso una integrazione al parere già formulato;

CONSIDERATO che la competenza del Ministero della Cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio a questa Soprintendenza speciale per il PNRR;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 144553 del 18/11/2022, acquisita agli atti della Soprintendenza Speciale per il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza al prot. n. 5852 del 21/11/2022, ha trasmesso il parere di compatibilità ambientale formulato dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale (parere n.347 del 04/11/2022). Nello specifico la CTVA ha espresso parere non favorevole circa la compatibilità ambientale dell'intervento in esame. Con la medesima nota il MASE ha chiesto a questo Ministero di trasmettere il parere di competenza ai fini della definizione del procedimento in oggetto;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, **il Servizio II** della DG ABAP *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, con nota prot. n. 6349 del 30/11/2022, e **il Servizio III** della DG ABAP *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*, con nota prot. n. 7355 del 23/12/2022, hanno inviato il contributo istruttorio di rispettiva competenza;



*

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e dei Servizi II e III della Direzione generale ABAP, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza Speciale:**

PREMESSO che, con riferimento alle **caratteristiche del progetto**, l'impianto in oggetto è costituito da 10 turbine eoliche, ciascuna avente diametro del rotore pari a 170 mt e altezza al mozzo di 115 mt, per un'altezza complessiva pari a 200 mt, determinante un'area vasta di studio avente diametro pari a 10 km da ciascun aerogeneratore, ai sensi del D.M. 10/09/2010, in cui sono compresi beni archeologici, architettonici e paesaggistici siti non solo nei comuni direttamente interessati dall'impianto e dalle sue opere di connessione (Genzano di Lucania), ma anche nei comuni di Banzi, Palazzo San Gervasio e, marginalmente, Irsina.



Inquadramento territoriale su ortofoto

Per quel che concerne la localizzazione, l'impianto si collocherebbe vicino al castello di Monteserico, tutelato ai sensi del D.M. 14/03/1960, con cui sarebbe in relazione visiva diretta e da cui le turbine in progetto distano mediamente 4,1 km. Più precisamente, l'impianto si troverebbe a Nord-Ovest del Castello (fatta eccezione per la turbina n. 9, a Est, e per la turbina n. 10, a Sud-Ovest) e, da questo, si sovrapporrebbe visivamente ad altri parchi eolici. L'impianto inoltre ricade in un'area identificata come "non idonea" ai fini dell'installazione di impianti FER, ai sensi della L.R. 54/2015.

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- l'istituzione del "**Distretto di turismo Rurale le Terre di Aristeo**" (D.M. MiBACT 08/03/2016, n. 129 e successivo D.M. 29/12/2017 n. 594), di cui **Genzano di Lucania e molti comuni limitrofi** fanno parte, si prefigge, tra gli obiettivi da perseguire:
 - di *riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale ed internazionale per accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto;*
 - di *migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare*



garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni”;

- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato “*Distretto di turismo rurale*” e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse “*Aree interne della Regione*”;
- il “**Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022**” (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all’indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria “*l’Italia del turismo e della cultura*”, pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come “**Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l’offerta nazionale**”, al fine di ampliare l’offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali**;
 - in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari**;
- Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della “**strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne**” (punto A.2.4) afferma che:
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi** – caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “**filicre**” presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agro-alimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto**;
- A livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), **evidenzia come**:
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “**sopra soglia**”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano**;



- la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell'esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;**
- in questa visione:
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l'attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di "itinerari culturali" del Consiglio d'Europa diventano il presupposto per un'innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell'intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l'integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;
- nuovi modelli di *governance* e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 da 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli *opinion leaders* sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro



interrelazioni” (art. 1, lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;

- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di esternalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai **“paesaggi rurali storici”**:

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizzi la **dimensione territoriale**, quest'ultima, a sua volta, strettamente legata allo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal **“Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale”**, elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;
- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di



centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV "Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei "Criteri generali", prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) "una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio";
- al punto 16.4 che "Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale";

CONSIDERATO che, in materia di "Tutela, governo ed uso del territorio" la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all'art. 12 bis stabilisce che "la Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il **Piano Paesaggistico Regionale** quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare";



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

12/31

*

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 dell'Intesa di co-pianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** *“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”*;

TENUTO CONTO che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell'uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell'imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l'attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l'importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all'aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;
- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in



sensu filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;

- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi"** mediante:

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con**



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);

- la Creazione di reti:
 - a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione;
 - b) patrimonio in rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo “Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”, in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'esterno;
- a trainare l'ottima *performance* della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO che con riferimento agli ASPETTI PAESAGGISTICI, l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel *buffer* distanziale di 10 km sulla base di quanto disposto dal D.M.



10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'artt. 136 e 142, nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

1.1) Beni Paesaggistici: indicazione degli estremi dei decreti di “dichiarazione di notevole interesse pubblico”:

1. **Castello di Monteserico e territorio circostante: Proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico** pubblicata in data 18/10/2021, giorno dal quale, ai sensi dell'art. 139, co.2 del D.Lgs. 42/2004, “decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1” e le relative disposizioni di tutela;

2. **Territorio comunale di Banzi** – Legge 29.06.1939 n. 1497.

1.2) Beni paesaggistici vincolati ope legis, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali,

1.2.1) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett b) “I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi”:

1. Invaso di Genzano;

1.2.2) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c) “I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:

1. Fosso Marascione;

2. Vallone Pericolo;

3. Valle Nocellaro, Vallone della Radica;

1.2.3) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett c) “I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:

1.2.4) D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lett g) “I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227” (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 34 del 2018):

1. Querceti mesofili e meso-termofili;

L'area oggetto dell'intervento è contermina e in relazione visiva a querceti, sottoposti a tutela paesaggistica.

1.2.5) D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m) “Zone di interesse archeologico”:

1. L'area oggetto dell'intervento è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004, Art. 142, comma 1, lettera m (“le zone di interesse archeologico”), in quanto le opere di connessione interferiscono col regio tratturello “Palmira-Monteserico-Canosa” e col tratturo comunale “Palazzo-Irsina”, tutelati ai sensi del D.M. del 22/12/1983. Si rileva inoltre che l'impianto si colloca in un areale con fitta presenza di siti d'altura, da quelli Neolitici di



- Cerreto, Masseria Spada, Masseria Conti Viti, all'impianto federiciano di Monteserico;
2. *Ager Bantinus*, le opere in progetto ricadono all'interno di tale zona, di interesse archeologico il cui procedimento di approvazione è in corso.

Si registra inoltre la presenza dei seguenti tratturi:

1. **Tratturo comunale Palazzo-Irsina** (D.M. 22/12/1983);
2. **Tratturo comunale Palazzo-Genzano** (D.M. 22/12/1983);
3. **Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa** (D.M. 22/12/1983);
4. **Area Archeologica di Monteserico** (D.D.R. 24/04/2003);
5. **Bantia** (D.D.R. 24/04/2003);
6. **Bantia Sacra** (P.S. 21/08/1976);
7. **Acqua delle Nocelle - Banzi** (P.S. 25/09/1978);
8. **Cervarezza** (D.M. 10/03/1977);
9. **Area Matinelle** (D.D.R. 18/01/2012);
10. **Area Casalini Sottana** (D.M. 14/05/2013).

CONSIDERATO che, con riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione), l'impianto risulta interessare un'area su cui vige il seguente strumento di pianificazione urbanistica:

- Piano Strutturale Provinciale (PSP) approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 56 del 27 novembre 2013;
- beni paesaggistici vincolati ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero **Banzi, Irsina;**

CONSIDERATO che, con riferimento agli ASPETTI ARCHITETTONICI:

in merito alle dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto sottoposto a disamina, ovvero nelle sue immediate vicinanze, si può asserire che ricadono nell'area vasta di analisi (10 Km) i seguenti beni monumentali:

1. **La Badia** (Banzi), D.M. del 04/01/1997;
2. **Antico Castello di Monteserico**, D.M. 14/03/1960;
3. **Masseria Verderosa**, Genzano di Lucania, D.M.16.12.98;
4. **Fontana Capo d'Acqua**, Genzano di Lucania, Legge 1089;
5. **Castello Palazzo D'Errico**, Palazzo San Gervasio, D.M. 7/2/1997;
6. **Stazione Ferroviaria di Palazzo San Gervasio**, D.S.R. 28 del 14/3/2018;
7. **Palazzo Camillo D'Errico, Palazzo San Gervasio**, D.S.R. 72 del 19/9/2018.

1.3) in merito alle Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze si può asserire che, nell'area vasta di analisi (10 Km), ricadono i seguenti beni archeologici individuati ai sensi dell'art. 10 del CBCP:

- **comma 1** - Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici dei comuni di **Banzi, Genzano di Lucania e Palazzo San Gervasio;**



Handwritten mark

1.4) in merito ai vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici, si riporta quanto segue:

- **Legge Regionale n. 54/2015** - Il richiedente non ha prodotto elaborati grafici di valutazione delle interferenze con i buffer di cui all'Allegato A. La suddetta Legge è genericamente menzionata nello Studio di Impatto Ambientale (elaborato "SCS_GE_PREL_001_Studio_Impatto_Ambientale_rev"). Il richiedente riconosce le interferenze con i tratturi, ma ne esclude di ulteriori. Tuttavia, come puntualizzato ai paragrafi 2.1 e 2.2, le interferenze con i buffer di cui all'Allegato A della L.R. 54/2015 esistono e non sono state tenute in debita considerazione in fase progettuale.

CONSIDERATO che, con riferimento agli **ASPETTI ARCHEOLOGICI**:

- in merito alle **dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10-13 e 45)** gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze, la competente SABAP e il Servizio II della DG ABAP hanno evidenziato che nell'Area Vasta d'Indagine l'impianto sarebbe prossimo ai seguenti beni:

- Area sottoposta a **vincolo archeologico diretto** (con **DDR del 24/04/2003**) comprendente il **castello normanno svevo sull'altopiano di Monteserico**.

Lungo le pendici della collina si distribuiscono altresì siti, databili nel periodo compreso dall'Età del Bronzo sino a quella romana, come attestano i risultati delle ricognizioni e degli scavi stratigrafici condotti nell'area. Sul versante occidentale, tra il 2003 e il 2004, è stato portato alla luce un abitato che vive dall'Età del Ferro (IX a.C.) fino al periodo ellenistico; in particolare per quest'ultimo (IV-II a.C.) sono stati scoperti due edifici, di un tipo che dissemina il comprensorio in esame, ed una più antica area sacra, dotata di altare con focolare (*eschara*) e cisterna per la captazione delle acque (VI a.C.). Le ricognizioni del versante nord-orientale, invece, hanno intercettato una necropoli tardoantica (IV-V d.C.). A queste testimonianze si aggiunga che le indagini stratigrafiche più recenti (2008-2009) sulle strutture murarie del **castello**, hanno permesso di riscontrare quanto attestato dalle notizie documentarie, individuando due fasi costruttive principali. Il primo impianto, risalente al XII sec., è rappresentato dalla cinta muraria quadrangolare, dal torrione centrale e, sul solo fianco orientale, da un fossato di 3 metri di profondità; ad una seconda fase costruttiva, riconducibile al XIII-XIV secolo, in accordo con quanto ricavabile anche dallo *Statutum de reparatione castrorum* (1241-1246), che attribuisce a Federico II importanti interventi di restauro del *tenimentum Montis Solicolae* (Monteserico), si fanno risalire il barbacane inclinato e gli ambienti interni addossati alla cinta di fortificazione. Infine, all'età angioina si data una fornace esterna all'insediamento, utilizzata prima per la realizzazione dei coppi di copertura, poi come calcara. Agli inizi del XVI secolo il castello risulta già diroccato e l'agro di pertinenza diviso in 21 difese del Regio Fisco del Tavoliere, affidato alle suore del Convento di Santa Chiara di Genzano.

Sono proprio i numerosi casali e masserie che caratterizzano il territorio a confermare la forte vocazione agricola e pastorale come invariante strutturale di questo paesaggio antropico, che dimostra




*


così la lunghissima continuità di vita.

- Tratturo Comunale “**Palazzo-Irsina**”, il n. 146 dei tratturi vincolati in Basilicata ai sensi del **D.M. 22.12.1983**, con cui interferirebbe il cavidotto esterno, ricalca un tratto unanimemente riconosciuto con il passaggio della Via Appia in questo territorio, come peraltro dimostra il rinvenimento recente di strutture abitative allineate sul tragitto, nelle località di Piana di Zaccari e Monteserico.
 - Il **Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa**, il n. 147, consentiva proprio presso Monteserico il collegamento con la via Appia, in direzione della romana *Canusium*.
- relativamente all'esistenza di **beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1, con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice**, si precisa che:
- L'areale individuato per la realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione ricade in un territorio per il quale erano già noti da bibliografia (Buck 1971, Vinson 1972, Small 2011, McCallum Hyatt 2014) numerosi siti archeologici, afferenti al popolamento del comprensorio dall'epoca preistorica a quella moderna. È tuttora riconoscibile un'articolata viabilità, che dimostra l'esistenza di una serie di percorsi, forse risalenti ad epoca preistorica, essenzialmente **piste armentizie che fanno sistema con la rete tratturale**, istituita in età aragonese ed in uso fino al secolo scorso. Tutto questo ha permesso di rafforzare la percezione di questo territorio come di un fulcro del popolamento antico, per la lunghissima continuità di vita che lo caratterizza. Più in generale, le recenti indagini di archeologia di emergenza dirette dalla SABAP Basilicata (2019), hanno riportato in luce numerosi siti di età preistorica. Tra questi, numerosi, si segnalano due siti neolitici, uno a ca 650 mt ad Est dell'aerogeneratore GW 09, in località Serra-Fontana Vetere e l'altro, in località Cerreto, a poco più di 1 km ad Ovest di GW 01. Nell'area dell'impianto non mancano testimonianze di almeno **tre siti** databili dall'epoca romano-repubblicana III-I a.C., e a quella altomedievale sulla sinistra della strada consortile Li Cugni.
- in merito ai **vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione** relativi alla individuazione e tutela di beni culturali, si riporta quanto segue:
- Per quel che attiene l'area più direttamente interessata dal progetto per l'impianto eolico, essa si colloca a cavallo del tracciato definito dell'Appia, rispetto al quale **sono in corso i progetti di valorizzazione strategica del Segretariato Generale del MIC “Appia Regina Viarum”**.





Stralcio dalla tavola 'Ricognizione Beni Tutelati nell'area di interesse' (AVI)



Stralcio dalla tavola 'Ricognizione Beni Tutelati nell'area di interesse' (AVI). Dettaglio. Si noti la vicinanza delle turbine dell'impianto (in particolare quelle indicate coi numeri GE-10 e GE-09) all'area archeologica vincolata del Castello di Monteserico.



X



Stralcio impianto con aree *buffers* dai beni culturali (nei cerchi campiti di rosso)

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, come si evince dagli elaborati grafici, andrebbe ad interferire con un territorio tipico dell'ambito di paesaggio lucano identificato come **“La collina e i terrazzi del Bradano”**

ATTESO che, per quel che concerne le **zone gravate da usi civici**, tutelate ai sensi dell'art. 142 comma 1, lettera h), del D.Lgs. 42/2004, e quindi vincolate *ope legis*, come si evince dall'analisi degli elaborati pubblicati sulla piattaforma *web* del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, risulta non essere stata trasmessa la dovuta documentazione rilasciata dalla competente Amministrazione regionale;

VALUTATO in particolare che, l'impianto, per quel che concerne gli aspetti percettivi interagisce negativamente su uno *skyline* che, nel suo complesso, è caratterizzato da una trama agricola persistente che innerva il sistema dei beni culturali e paesaggistici, comprendente numerose masserie e la rete tratturale; inserendosi, dunque, in un contesto caratterizzato dal delicato rapporto tra le ondulazioni del suolo, le brevi valli a seminativo e gli apici collinari sullo sfondo, l'impianto eolico di progetto risulterebbe evidentemente invasivo soprattutto perché andrebbe ad aggravare un contesto già compromesso dalla presenza di altri impianti eolici;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

VALUTATO, quindi, che, in riferimento agli **aspetti percettivi legati ai punti di vista privilegiati**, è opportuno rappresentare che, come evidenziato negli elaborati di progetto, si evince una forte incidenza degli aerogeneratori nella lettura delle matrici paesaggistiche di riferimento; in particolare:

Dall'elaborato denominato "SCS_GE_TAV_051_Mappe_Visibilita_Teorica" si rileva il richiedente ha prodotto esclusivamente una mappa della **visibilità teorica** per ogni singolo aerogeneratore ma non cumulativa e dunque anche rispetto agli ulteriori parchi eolici autorizzati/in corso di autorizzazione, insistenti sull'AVS.

Con riferimento ai buffer di cui all'Allegato A della L.R. 54/2015, si evidenzia che:

3. Le Turbine 1, 2 e 3 rientrano nel **buffer di 5 km dal centro storico di Genzano di Lucania**, come determinato dalla L.R. 54/2015, Allegato A;
4. Le Turbine 1 e 2 rientrano nel **buffer di 5 km dal centro storico di Banzi** come determinato dalla L.R. 54/2015;


IMPATTI CUMULATIVI

RILEVATO che, in merito all'indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile), sono censibili gli impianti così come rappresentati nell'immagine sotto riportata:

5. Parco Eolico Banzi la Regina, 8 aerogeneratori (approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta dell'allora MiTE nella seduta del 6/12/2021);
6. Parco Eolico RWE Renewables – Serra Gagliardi (10 aerogeneratori in fase autorizzatoria);
7. Parco Eolico Spinazzola (9 turbine eoliche in fase autorizzatoria); - Parco Eolico Sky Wind (10 turbine eoliche in fase autorizzatoria); - Parco Eolico Banzi 1 (11 aerogeneratori in esercizio);
8. Parco Eolico Ventisei Srl (5 aerogeneratori in esercizio);
9. Parco Eolico EDP Renewables Italia Srl (5 aerogeneratori in esercizio);
10. Parco Eolico EDPR Villa Galla Srl (15 aerogeneratori in esercizio).



A



PPR Basilicata: Quadro conoscitivo
(Immagine Estratta dal sito <https://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis>)

CONSIDERATO che, con nota prot. MATTM/45450 del 30/04/2021, la società RWE Renewables Italia s.r.l., già E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l., ha evidenziato di aver presentato **in data 4/6/2019** (ovvero prima della data di presentazione del progetto in argomento) istanza per l'avvio del procedimento di VIA ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006 per la realizzazione di un impianto eolico localizzato nei comuni di Banzi e Genzano di Lucania (PZ) denominato Serra Giannina (Codice Procedura **ID_VIP: 4707**).

Detta Società ha osservato che l'intervento di realizzazione del parco eolico in epigrafe interferisce col proprio impianto eolico allora in corso di valutazione ministeriale.

Dal punto di vista tecnico, la summenzionata interferenza si sostanzia come di seguito meglio precisato:

I. due aerogeneratori della SCS 06 srl interferiscono direttamente con gli aerogeneratori del progetto Serra Giannina. Si tratta, rispettivamente dell'aerogeneratore GE02 interferente con il PESG03 (entrambi localizzati nel foglio 14 particella 139 del Comune di Genzano di Lucania) e il GE06 interferente con il PESG06 entrambi localizzati nel foglio 17 Particella 3 del Comune di Genzano di Lucania);

II. i tracciati dei cavidotti delle due iniziative coincidono per una lunghezza complessiva pari a circa 5600 metri;

III. come illustrato dalla tabella sottostante, la localizzazione degli aerogeneratori della SCS 06 non



sembrerebbe rispettare le interdistanze di cui al punto 1.2.1.6. dell'Allegato A del PIEAR (Procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti eolici) nonché delle Linee Guida nazionali rispetto agli aerogeneratori della RWE. Si rileva che, come indicato dal PIEAR, nella progettazione dell'impianto eolico per garantire la presenza di corridoi di transito per la fauna, oltre che per ridurre l'impatto visivo, **gli aerogeneratori devono essere disposti in modo tale che la distanza minima tra aerogeneratori sia pari a 3 diametri di rotore.**

WTG della SCS 06 "Genzano wind"	WTG della RWE "Serra Giannina" (Aerogeneratore più vicino)	distanza (m)
GE01	PESG.07	1,309.92
GE02	PESG.03	16.36
GE03	PESG.04	78.18
GE04	PESG.08	166.41
GE05	PESG.08	560.77
GE06	PESG.06	48.28
GE07	PESG.10	652.46
GE08	PESG.10	1,544.66
GE09	PESG.10	4,038.38
GE10	PESG.10	3,427.64

CONSIDERATO che allo stato attuale non sono pervenute da parte della SCS06 proposte atte a risolvere dette interferenze, benché, in risposta a tali osservazioni, la Società proponente avesse comunicato di essere intenzionata a condurre «studi al fine di evitare questa interferenza spostando o eventualmente eliminando nel caso fosse necessario i 2 aerogeneratori interferenti»;

EVIDENZIATO che in data 25 maggio 2022 è stato emanato il Decreto Ministeriale prot. n. 210 relativo al procedimento identificato come ID 4707 della RWE, per il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, con deliberazione del 18 febbraio 2022, si è pronunciata favorevolmente;

RILEVATO pertanto che la sovrapposizione e la vicinanza delle turbine dei suddetti impianti, qualora anche la presente istanza fosse valutata positivamente, oltre ai problemi legati all'effettiva resa energetica delle opere, comporterebbe problematiche sia dal punto di vista paesaggistico e ambientale (per gli impatti cumulativi che si andrebbero a determinare);

CONSIDERATO E VALUTATO che, dall'analisi dell'elaborato denominato "SCS_GE_TAV_053_Schede_Fotoinserimenti" contenente appunto le fotosimulazioni dello stato *post-operam*, si evince che gli aerogeneratori produrrebbero interferenze nei confronti degli elementi sensibili costituiti da beni tutelati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 42/2004. Si osserva, inoltre, che **i fotoinserimenti**, molti dei quali peraltro realizzati in condizioni meteorologiche di scarsa visibilità (per presenza di nubi), **non prendono in considerazione gli impianti in corso di autorizzazione** ma solo quelli esistenti e, per tale ragione, risultano carenti e poco rappresentativi del potenziale impatto paesaggistico dell'impianto, che si inserisce in un contesto di elevato pregio percettivo e culturale, andando a snaturarne le caratteristiche di integrità e continuità del mosaico agrario.



SCHEDA 19/21 - PVF-19


Coordinate UTM gradi, minuti, secondi	Coordinate UTM gradi, minuti, secondi	Altitudine m s.l.m.	Località	Distanza dalla progettazione in corso
40°52'53.10"N	14°2'24.95"E	335	Genzano di Lucania	3825 mt da GE 01

Stato Ante Operam



DESCRIZIONE
PVF-19 - vista dell'impianto da SS 169 uscendo dall'abitato di Genzano di Lucania, guardando la valle del Lago di Serra del Corvo

Fotosimulazione Post Operam



Stralcio da fotoinserimenti integrativi

SCHEDA 14/21 - PVF-14

Coordinate UTM gradi, minuti, secondi	Coordinate UTM gradi, minuti, secondi	Altitudine m s.l.m.	Località	Distanza dalla progettazione in corso
40°52'54.80"N	14°2'33.50"E	348	Montesico di Lucania	1378 mt da GE 05

Stato Ante Operam



DESCRIZIONE
PVF-14 - vista dell'impianto da SP 74 di Montesico davanti alla Masseria Verderosa (ex Cafiero)

Fotosimulazione Post Operam



Fotoinserimento PVF 14




I fotoinserimenti **19, 20 e 21** dimostrano che l'impianto è sicuramente visibile dagli abitati di Genzano di Lucania, Banzi e dal borgo rurale Taccone, a Irsina. Non si esclude, tuttavia che, al pari del progetto RWE Renewables, le turbine dell'impianto in progetto (più alte di 13 m rispetto a quelle dell'impianto RWE Renewables) siano visibili anche dall'abitato di Palazzo San Gervasio, nonché dall'area SIC "Valloni di Spinazzola", a seconda del punto di vista adottato.

I fotoinserimenti **PVF 19 e 20**, ripresi uscendo dal centro abitato di Genzano di Lucania, evidenziano una situazione piuttosto critica da un punto di vista degli impatti cumulativi con aerogeneratori esistenti, installati soprattutto nel comune di Banzi, rappresentando diversi aerogeneratori, prospetticamente sovrapposti tra di loro e questo nonostante il PVF 19 sia stato ripreso in condizioni di scarsa visibilità (dovuta alla presenza di nebbia). In questo, in particolare, risultano visibili anche gli aerogeneratori 1, 2, 3, 4 e 10 afferenti all'impianto, che fanno da "sfondo" agli aerogeneratori dell'impianto Banzi 1.

VALUTATO inoltre che, **dall'analisi condotta per la valutazione delle interferenze con le "aree e siti non idonei" (D.G.R. 903/2015, L.R. 54/2015)**, all'interno del *buffer* locale (3000 mt) e del *buffer* sovralocale (10 km), risulta che l'impianto proposto è compreso all'interno delle categorie individuate come aree sensibili dal punto di vista paesaggistico, in particolare gli aerogeneratori CTG01, CTG02, CTG03, CTG04, SF02, SF03 ricadono nel *buffer* di 3000 mt da beni monumentali ubicati nei comuni di Castelgrande e San Fele. Gli aerogeneratori CTG01 e CTG02, inoltre, sono compresi nel *buffer* di 1000 metri dalla linea di battaglia del lago Saetta;

L'aerogeneratore CTG02 è compreso nel *buffer* di 500 metri dal torrente "**Vallone della Malolora**"; tutti gli altri aerogeneratori sono esterni dal *buffer* di 500 m da fiumi e torrenti con vincolo di tutela. Tutti gli aerogeneratori sarebbero posti al di sotto di quota 1200 metri sul livello medio del mare, secondo quanto riportato nell'ambito dell'elaborato A17_Integr. 10; si rimanda allo stesso per ulteriori approfondimenti;

CONSIDERATO, inoltre, che, dalla verifica condotta da questa Soprintendenza Speciale ai sensi della lettera c-quater del c.8, come da ultimo modificato, dell'art. 20, del D. Lgs. 199/2021 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), l'impianto non ricade in area idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, in quanto rientra nella fascia di rispetto di 7 km dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei beni culturali e da quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 136 D. Lgs. 42/2004.

VALUTATO che, **in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico**, oltre che segnalare la presenza, all'interno dell'area vasta d'indagine di 10 km, di numerosi beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 42 del 2004, l'impianto eolico progettato determina impatti sui seguenti monumenti, da attenzionare in base quanto stabilito dalla L. R. n. 54 del 30 dicembre 2015, in particolare con riferimento alle distanze minime (*buffer*) indicate nell'Allegato A di detta legge:

Tutte le turbine in progetto rientrano nel *buffer* di 10 km dal **Castello di Monteserico** come determinato dalla L.R. 54/2015, Allegato A. 4

In particolare:

11. Distanza turbina 1 – Castello: 6,80 km ca.;



12. Distanza turbina 2 – Castello: 6,90 km ca.;
13. Distanza turbina 3 – Castello: 5,85 km ca.;
14. Distanza turbina 5 – Castello: 3,85 km ca.;
15. Distanza turbina 6 – Castello: 4,05 km ca.;
16. Distanza turbina 7 – Castello: 3,22 km ca.;
17. Distanza turbina 8 – Castello: 3,55 km ca.;
18. Distanza turbina 9 – Castello: 0,83 km ca.;
19. Distanza turbina 10 – Castello: 1,00 km ca.

- Le turbine 4, 5, 6, 7 e 10 rientrano nel buffer di 3 km dalla Masseria Verderosa come determinato dalla L.R. 54/2015, Allegato A;

- Le turbine 9 e 10 rientrano nel buffer di 3 km dalla Chiesetta di Monteserico (bene di proprietà comunale, vincolato ope legis ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004), come determinato dalla L.R. 54/2015, Allegato A.

CONSIDERATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico*, preme anzitutto rilevare come dal punto di vista storico-culturale questo territorio sia posto ai margini sudorientali dell'*Ager Bantinus*. L'organizzazione insediativa è volta allo sfruttamento agricolo a scala ridotta, che giustifica la presenza puntiforme di fattorie e strutture fino alle masserie di età moderna.

Questo patrimonio diffuso potrebbe essere pregiudicato dalla costruzione dell'impianto di macrogenerazione in esame.

CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che il **castello di Monteserico** è stato oggetto in tempi relativamente recenti di lavori di restauro volti non solo alla fruibilità del bene, ma anche alla valorizzazione del suo valore panoramico e del contesto di giacenza, da cui i beni monumentali devono considerarsi inscindibili. Le aree circostanti il castello, inoltre, sono caratterizzate dalla presenza di siti archeologici che vanno dall'Età del Bronzo sino a quella romana. Per tale ragione, con D.D.R. 24.04.2003, è stato individuato un ampio areale, tutelato ai sensi dell'Art. 10, parte II del D. Lgs. 42/2004, che include anche il Castello. Oltre al **valore architettonico e archeologico**, l'area presenta un notevole interesse da un **punto di vista paesaggistico** poiché circondato da **punti di vista e belvedere** accessibili al pubblico, da cui è possibile ammirare l'espressione dei valori paesaggistici e dei connotati territoriali più suggestivi dell'**Alto Bradano**, caratterizzato da colline dal profilo arrotondato, degradanti fino alle incisioni fluviali e suggestivamente intervallate da piccoli fossi, siepi, canali, filari di alberi, tratturi. In particolar modo, come precisato, il tratturo n. 147 "Palazzo-Irsina", che ripercorre il tracciato della **Via Appia**.

In relazione alla via Appia, ed all'importante progetto strategico di valorizzazione che ne è conseguito negli ultimi anni presso il MiC: "Appia Regina Viarum", gli studi più recenti, che tengono conto dei risultati delle ultime indagini di archeologia preventiva (Marchi 2019, Mutino Gramegna 2020) offrono nuovi argomenti a favore del riconoscimento del "percorso meridionale" dell'Appia (Small 2019), che nel territorio in esame



viene ricalcato dal citato tratturo 147. Quest'ultimo corre immediatamente a nord delle turbine nn. 06, 07 e 09 e a sud della turbina n. 08 dell'impianto eolico in esame, ed è attualmente oggetto di studi volti alla valorizzazione dell'area a fini turistico-culturali.

L'impianto ha inoltre un notevole impatto sugli aspetti percettivi della Masseria Verderosa (tutelata con D.M.16.12.98), imponente complesso rurale di tre piani, testimonianza della vocazione agrosilvopastorale dell'area, da cui le turbine 4 e 5 distano, rispettivamente, soltanto 1,4 km e 1 km. Dalla masseria sarebbero visibili, ad una distanza molto ravvicinata, 3 turbine: 04, 05 e 06. È altamente probabile che si percepisca anche la n. 07.

RITENUTO nel merito che, l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 200 mt) è in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Soprintendenza Speciale, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area;
- nel procedimento di VIA la valutazione di questo Ufficio, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici;
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi



strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo “la progressiva saturazione dei siti”, proponendo di “sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi”, **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**

RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”.

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019”, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta. Inoltre, proprio la provincia di Potenza, con un'estensione territoriale peraltro inferiore, è solo seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%), a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati).

CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei *target* nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli



stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree "sature", quale può considerarsi la provincia di Potenza, il "rinnovo" dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione 'effetto selva');

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza;

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del patrimonio culturale si prevede che "la tutela del paesaggio" debba includere "la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell'attuazione delle corrispondenti misure del PNRR";

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale;

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II della Direzione generale ABAP;

Questa Soprintendenza Speciale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata dalla Società proponente;

VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale, nonché dal Servizio II "Scavi e tutela del patrimonio archeologico" della DG ABAP;



ESPRIME PARERE CONTRARIO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, dalla Società SCS 06 S.r.l. per il Progetto che prevede la realizzazione di un impianto eolico denominato "Genzano Wind" composto da 10 aerogeneratori per una potenza complessiva di 60 MW e opere accessorie, compresi 30 MW di batterie di accumulo, ricadente nel Comune di Genzano di Lucania (PZ).

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP:

Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V della DG ABAP

Arch. Rocco Rosario Tramutola



Per Il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO V DELEGATO

Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA



(delega note prott. n. 0044728 del 19.12.2022
e n. 45548 del 23/12/2022)

